

(N. 686)

SENATO DELLA REPUBBLICA



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **FANTUZZI, MARCHINI CAMIA, MOLÈ, PALLASTRELLI**
e PORCELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1954

Provvedimenti per contributi ed indennizzi alle popolazioni colpite dal nubifragio
del 15 e 16 giugno 1954 nei comuni della provincia di Parma.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è a tutti voi noto, il 15 e 16 giugno corrente anno un violento nubifragio danneggiò enormemente i territori di numerosi Comuni della provincia di Parma, devastando con gli allagamenti, terreni agricoli, ponti, case, strade, industrie, botteghe artigiane e commerciali.

Data la stagione avanzata, vennero colpiti gravemente, e in alcune zone distrutti, tutti i raccolti: bulbi, barbabietole, frumento, grano-turco, vigneti, foraggi; il frutto di una annata d'intenso lavoro, senza ricordare le perdite in masserizie, suppellettili, scorte vive, subite dai mezzadri, affittuari e piccoli coltivatori.

Il danno che ha colpito Enti locali, cooperative e privati si aggira sui 500 milioni, somma che pur essendo ripartita fra le singole Amministrazioni locali non può da queste essere affrontata con gli ordinari stanziamenti finan-

ziari. Il solo comune di Salsomaggiore, per esempio, ebbe un danno di 30 milioni, e il danno subito dal comune di Noceto supera tale somma.

È comprensibile che sarà possibile riparare danni così ingenti solo con l'intervento dello Stato, il quale potrà provvedere estendendo i benefici delle leggi del 10 gennaio 1952, n. 9, e 10 gennaio 1952, n. 3, ai Comuni della provincia di Parma colpiti dal nubifragio del 15 e 16 giugno corrente anno.

La gravità di questa situazione ha spinto i rappresentanti di ogni partito e tendenza politica a presentare il seguente disegno di legge ispirato insieme a un senso di giustizia distributiva e alla tutela di un interesse sociale che per la sua imponenza esula dal ristretto campo regionale e attiene alla economia nazionale e al ripristino delle opere pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli Enti ed ai privati colpiti dal nubifragio e dalle alluvioni del 15 e 16 giugno 1954 nei Comuni della provincia di Parma, sono estese le provvidenze fissate dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e dagli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

Come termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, è fissato il 30 giugno 1956.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni; di cui: 300 milioni per risarcimento dei danni ai privati, per il ripristino della produttività del terreno e per la messa in sesto degli scoli danneggiati, e 200 milioni per le riparazioni di

strade, ponti, e opere di pertinenza delle Amministrazioni comunali e della provincia.

Art. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione di contributi ed indennizzi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'ufficio del Genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne diano, entro due mesi dalla pubblicazione della legge, notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma.

Art. 4.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55, sarà fatto fronte con un prelevamento dal fondo di riserva iscritto nel bilancio dell'esercizio finanziario suddetto.